UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA NEGOZIALE

Servizio gare

Risposta al quesito n. 3

Si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un operatore interessato alla presente procedura.

- D. 1 Il Disciplinare all'Art.3 indica che il CCNL applicato è quello riportato nel DM 02.08.2010. Il DM citato rimanda a 2 distinti:
 - CCNL il primo Sorveglianza Antincendio;
 - CCNL Guardia ai Fuochi, le cui tabelle di questo ultimo sono state utilizzate per la quantificazione del costo della manodopera.

Nel documento di gara "Schema di valutazione dell'offerta" al sub-criterio 1.1.2 riportate "Sarà valutata la coerenza e la completezza del personale che si intende impiegare con particolare attenzione alle declaratorie di cui all'art. 15 – Classificazione del personale del CCNL Settore sorveglianza antincendio del 10/02/2022 e i livelli retributivi di cui alle Tabelle del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Costo medio orario delle guardie ai fuochi (CCNL 28.07.2009)"

Per la declaratorio l'art.15 citato è relativo al CCNL Sorveglianza Antincendio (livelli G-F-E... completamente diversi da quelli utilizzati nell'allegato 3 per la quantificazione della manodopera che fa riferimento invece al CCNL Guardia Fuochi del 28.07.2009.

In merito, trattandosi di valori disomogenei, CCNL Sorveglianza antincendio per i livelli ed il CCNL Guardia ai fuochi per i costi con costi del lavoro notevolmente differenti tra i due CCNL che non garantirebbero le stesse condizioni economiche, si chiede di precisare:

- quale CCNL bisognerà applicare in fase di esecuzione (CCNL Sorveglianza antincendio o CCNL Guardia Fuochi) al fine di evitare disomogeneità tra costi applicati da operatori economici concorrenti nel rispetto della par condicio;

Inoltre si evidenzia che l'allegato 3 è stato redatto con costi non aggiornati in quanto il CCNL Guardia ai Fuochi è stato rinnovato il 28.02.2022 con un importante aumento (difatti all'art.52 del CCNL rinnovato si riscontra un aumento dei minimi tabellari di oltre il 16%) con conseguente aumento del costo del lavoro indicato di oltre €. 94.000,00 (€. 590.746,48 * 16%).

R.1 Con riferimento ai quesiti posti da codesta impresa si fa presente che, mediante il documento denominato "Risposta al quesito n. 1" questa amministrazione ritiene di aver chiarito la questione posta con la prima domanda, in quanto la domanda verte sulla stessa problematica.

In merito al secondo quesito si fa presente che l'amministrazione ha dato seguito a quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'art. 41. Infatti a mente del comma 14, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13; quest'ultimo prevede che per i contratti pubblici, il costo del lavoro sia determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla

pagina del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default l'ultimo contratto pubblicato e disponibile per le finalità previste dal codice è quello indicato dal Decreto ministeriale del 2 agosto 2010"

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Mauro Maspero F.to digitalmente